



Decisione/0108/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0169/CSA/2024-2025

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe - Presidente

Michele Messina - Componente (Relatore)

Leonardo Salvemini - Componente

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 00169/CSA/2024-2025, proposto dalla Società Juve Stabia S.r.l. nell'interesse del suo tesserato Sig. Guido Pagliuca per la riforma della Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Comunicato Ufficiale n. 116 del 14 Gennaio 2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21 gennaio 2025, l'Avv. Michele Messina.

RITENUTO IN FATTO

La Società Juve Stabia S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per due giornate inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B al tesserato Sig.r Guido Pagliuca, di cui al Comunicato Ufficiale n. 116 del 14 Gennaio 2025, in relazione alla gara Spezia - Juve Stabia del 12 gennaio 2025, il cui provvedimento è così motivato: *“per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irrispettose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”*.

La Società reclamante, con il ricorso introduttivo, una volta illustrati i fatti occorsi durante la partita e proceduto alla ricognizione degli eventi sanzionati dal Giudice di prima istanza, ha diffusamente dedotto in ordine all'errata percezione da parte del quarto Ufficiale di gara delle parole del tesserato, a suo dire, mai indirizzate agli Ufficiali di gara e comunque, nell'esercizio del diritto di critica costituzionalmente garantito, di natura esclusivamente irrispettosa e non anche irrispettosa.

La Società Juve Stabia S.r.l., una volta richiamata la giurisprudenza della Corte Sportiva d'Appello sul punto e sollecitata l'applicazione delle circostanze attenuanti regolate dall'art. 13 C.G.S., ha chiesto, in via principale, la riforma della sanzione inflitta all'allenatore Sig. Guido Pagliuca da 2 (due) giornate di squalifica ad 1 (una) e, in via subordinata, la riduzione della squalifica da 2 (due) ad 1 (una) giornata effettiva di gara, con ammenda di € 5.000,00.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 21 gennaio 2025, sono comparsi per la Società ricorrente gli Avv. Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi i quali, dopo aver esposto i motivi di gravame, hanno concluso in conformità ed è stato udito il Sig. Guido Pagliuca.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO



Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento per i motivi che seguono.

Il Collegio considera, in premessa, come la condotta in contestazione risulti essere documentalmente comprovata dal referto dell'arbitro che, per costante avviso di questa Corte, assume, ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati e ai comportamenti riportati, posto che il ricorrente ha indirizzato nei confronti degli Ufficiali di gara espressioni la cui valenza è da considerarsi, non soltanto irrispettosa ma, secondo il comune sentire, sicuramente irrispettosa.

Dalla lettura integrata e combinata del referto emerge la natura insultante della condotta in addebito che rende il comportamento tenuto dal tesserato obiettivamente censurabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36, comma 1, lettera a), C.G.S. così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 che, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, prevede la sanzione minima della squalifica *“per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara”*.

Nel rapporto viene, in realtà, precisato che il Sig. Guido Pagliuca al 47' del secondo tempo, in seguito ad una decisione dell'arbitro, gesticolava nei confronti del quarto Ufficiale di gara proferendo le espressioni ivi dettagliatamente riportate, la cui portata lesiva, proprio perché dal quarto uomo distintamente percepita (*siete quattro scarsi...*) e comunque in assenza di contributi utili a confutare gli eventi come riportati, non potrebbe a nessun titolo intendersi affievolita.

Non di meno, il denunciato stato di compressione psico-emotiva conseguente all'evoluzione agonistica dell'incontro, non concorre, a parere del Collegio, ad alleggerire la posizione del tesserato e quindi a configurare una diversa e più tenue ipotesi disciplinare, dal momento che detta circostanza, piuttosto che un fattore fortuito, imprevedibile ed inevitabile, rappresenta un dato ordinario e costante di ogni competizione, tanto più se di alto livello, sicché il suo controllo costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile.

Secondo questa Corte, a nulla, pertanto, valgono le invocate richieste di attenuazione che la Società reclamante pone a fondamento della pretesa diminuzione della sanzione inflitta al suo tesserato, nella specie peraltro non dimostrate, a fronte di un episodio che obiettivamente travalica i limiti della continenza verbale.

Le articolazioni difensive della Società Juve Stabia S.r.l., che non concorrono a chiarire le circostanze che avrebbero indotto il reclamante a pronunciare la frase contestatagli all'indirizzo di altri che non fossero gli Ufficiali di gara e con le quali, comunque, non vengono documentati eventi ipoteticamente scatenanti la sua reazione, non avendo trovato in questa sede adeguato riscontro, non possono che essere recessive rispetto agli elementi di prova fin qui raccolti nel rispetto del disposto di cui all'art. 36, comma 1, lettera a), C.G.S..

La giurisprudenza richiamata nel reclamo a conforto della richiesta riduzione non appare conferente, perché formatasi sotto un previgente e diverso regime normativo e la condotta al ricorrente ascritta risulta, in ogni caso, esaustivamente ricostruita con l'effetto di escludere, in apice e per le ragioni sopra evidenziate, il costrutto difensivo su cui poggia il reclamo medesimo.

Tenuto conto di tutto quanto fin qui esposto, non può essere revocata in dubbio l'equità (*rectius* mitezza) della sanzione comminata dal Giudice Sportivo che, evidentemente valutando tutte le circostanze del caso concreto, ha contenuto la reazione punitiva nella sanzione della squalifica per due giornate; laddove il minimo edittale previsto dal C.G.S. per episodi di condotta irrispettosa è pari a quattro giornate.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla Società Juve Stabia S.r.l. nell'interesse del suo tesserato Sig. Guido Pagliuca deve essere respinto, con conseguente conferma della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.



Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con
PEC.

L'ESTENSORE

Michele Messina

IL PRESIDENTE

Carmine Volpe

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce